

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	619		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	620		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa (2085)	620	TITOMANLIO VITTORIA: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (512)	620
PRESIDENTE	620	PRESIDENTE	620, 621, 628, 629, 630, 631
		ROMANATO, <i>Relatore</i>	620, 624, 626 627, 629, 630, 631
		ILLUMINATI	621, 625, 626 627, 628, 629, 631
		FINOCCHIARO	623, 624
		BUZZI	624, 625, 626, 639, 631
		VALITUTTI	626, 629, 630
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	627, 628 629, 630, 631
		BADINI CONFALONIERI	628, 629, 630
		BORGHI	628
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
BUZZI ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica (48);		PRESIDENTE	631

La seduta comincia alle 9,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Luigi, Pitzalis e Savio Emanuela.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Titomanlio Vittoria è sostituito, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, dal deputato Fabbri Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa. (2085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, « Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa ».

Rammento che nella seduta precedente la Commissione aveva approvato i primi quattro articoli del provvedimento, ed aveva sospeso la discussione dell'articolo 5 in attesa del parere sulle conseguenze finanziarie da parte della V Commissione Bilancio, che è pervenuto ed è favorevole.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonché all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica (48); e del deputato Titomanlio Vittoria: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 48, di iniziativa degli onorevoli Buzzi, Borghi, Rampa, Fabbri Francesco, Patriani, Berté, Leone Raffaele, « Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica », e n. 512, di iniziativa dell'onorevole Titomanlio Vittoria, « Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto ».

Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Romanato, relatore delle due proposte di legge, aveva predisposto un testo unificato delle stesse, testo unificato che la Commissione aveva approvato in linea di massima e sottoposto alla V Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie, parere che è pervenuto ed è favorevole.

Faccio rilevare che all'articolo 1 del testo unificato che è stato portato a conoscenza dei colleghi, va aggiunta l'espressione:

« ...sentito il parere espresso dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

ROMANATO. Ho già avuto occasione di esprimere nell'ultima seduta il mio parere favorevole al nuovo testo, che assorbe le proposte di legge Buzzi e Titomanlio Vittoria, con l'emendamento di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura. In rapporto al secondo emendamento, aggiuntivo all'articolo 3 delle parole « a partire dal 1° ottobre 1965 », si prospettò la necessità di chiedere il parere della Commissione Bilancio relativamente alla decorrenza economica. Tale parere, pervenuto in data 12 maggio, è favorevole.

La nostra Commissione si è già espressa in senso favorevole all'approvazione del nuovo testo. Confermo oggi il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato predisposto dal Relatore:

ART. 1.

Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame, una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a 75 centesimi ».

« Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 centesimi ».

« Alla ripartizione dei punti provvede il Ministro della pubblica istruzione, mediante proprio decreto, udito il parere espresso dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il deputato Illuminati ha presentato i seguenti emendamenti sostitutivi dell'articolo 1, firmati anche dai deputati Picciotto, Bronzuto, Di Lorenzo, Loperfido, Ferioli, Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi e Gorreri:

« I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, sono indetti con decreto ministeriale ».

« Entrambi i concorsi per merito distinto riguardanti le promozioni anticipate alla terza e alla quarta classe di stipendio sono per esami e per titoli ».

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi dispongono di 100 punti dei quali 60 sono riservati alle prove di esami, 20 ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 20 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti alla attività culturale svolta dagli insegnanti o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e all'attività professionale ».

« Il nono comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è soppresso ».

« I criteri per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

ILLUMINATI. Onorevole Presidente, dalla nostra parte sono stati presentati alcuni

emendamenti alla proposta di legge, emendamenti che vorrei illustrare tutti insieme, a questo punto.

Da anni le norme che regolano i concorsi per merito distinto suscitano aspre polemiche e vivi risentimenti nella categoria magistrale. Indubbiamente esse hanno bisogno di una revisione, dal momento che non raggiungono lo scopo per cui vennero emanate nel 1958, scopo che era quello di invogliare gli insegnanti a migliorare, attraverso lo studio, la loro preparazione culturale e professionale.

L'età, già, in cui i maestri vengono chiamati ad applicarsi per sostenere le prove di concorso non è la più idonea allo studio. I vantaggi, poi, conferiti ai vincitori sono esigui in relazione agli sforzi economici ed intellettuali indispensabili per una preparazione adeguata. Inoltre, non sempre tutti i posti messi a concorso vengono ricoperti, a causa della ampia discrezionalità delle commissioni esaminatrici e della laconicità della legge, fattori che scoraggiano quanti si accingono alla fatica della preparazione dei concorsi di questo tipo. Il provvedimento sottoposto al nostro esame non risolve tutti i problemi emersi dopo la non felice esperienza della pratica applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165; e se noi approveremo la proposta, così come ci viene presentata, permarranno i precedenti inconvenienti, che derivano soprattutto da un'errata impostazione dei concorsi medesimi.

Costante preoccupazione del legislatore scolastico è quella di fare l'interesse della scuola. La scuola non ha bisogno tanto di pochi docenti ottimamente preparati, quanto di una massa di insegnanti sufficientemente dotati. La proposta di legge dell'onorevole Buzzi e di altri colleghi, diminuendo il punteggio minimo richiesto per vincere il concorso ravviverà l'interesse degli insegnanti, ma nello stesso tempo determinerà un abbassamento del livello culturale della categoria e una riduzione del livello medio di preparazione degli insegnanti migliori. La stragrande maggioranza dei concorrenti, facilitata dal nuovo provvedimento, si preparerà al concorso per merito distinto unicamente per entrare nella graduatoria dei vincitori, ossia per conseguire il semplice accesso e non per conquistare posizioni preminenti. Del resto, tranne la soddisfazione di aver compiuto fino in fondo il proprio dovere, nessun altro vantaggio deriva al vincitore classificato primo nella graduatoria rispetto a tutti gli altri che lo seguono.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

Un concorso con posti limitati assicura il premio a pochi insegnanti maggiormente dotati e non si rivolge alla generalità, ossia a tutti coloro che meritano la ricompensa, in quanto danno prova di preoccuparsi seriamente dell'aggiornamento professionale e dimostrano interesse allo studio ed alto senso del dovere.

Per il bene della scuola si renderebbe necessaria una vera e propria riforma dell'istituto del concorso per merito distinto, applicando criteri fundamentalmente diversi da quelli seguiti fino ad ora; riforma che includesse la partecipazione al « merito distinto » anche dei giovani. Naturalmente non è possibile in questa discussione affrontare il problema della modifica radicale del concorso di cui ci occupiamo, ma non dobbiamo lasciar sfuggire l'occasione favorevole che ci viene offerta per rinnovare alcune norme che maggiormente sono state oggetto di proteste e di dispute.

Innanzitutto i concorsi riguardanti gli insegnanti elementari debbono essere banditi dal Ministero della pubblica istruzione, così come avviene per quelli riservati ai docenti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. I Provveditorati agli studi spesso tergiversano e ritardano l'espletamento dei concorsi, nuocendo alla categoria interessata.

Ad esempio, il provveditorato di Teramo fece svolgere il concorso relativo all'anno 1958 nel 1960, per cui vari insegnanti si trovarono a due anni di distanza dal passaggio alla terza classe di stipendio e, non per loro colpa, bensì per il ritardo con cui l'organo competente bandì il concorso, ed ebbero il vantaggio della riduzione di due anni, anziché di tre, come prevede la legge.

La stampa scolastica condusse una vivace battaglia per sollecitare la revisione dell'ingiusta disposizione, ingiusta soprattutto se posta a confronto con l'analogo trattamento riservato ai professori, i quali conseguono la riduzione di un triennio, per il passaggio alla classe superiore di stipendio, in qualunque momento della loro carriera risultino vincitori; mentre i maestri fruiscono di tre anni o meno, a seconda del tempo in cui vincono il concorso.

Anche io lo scorso anno mi interessai dei sedici insegnanti ternani vincitori del primo concorso per merito distinto, interrogando l'onorevole Ministro della pubblica istruzione affinché operasse al fine di retrodatarne l'effetto pratico al 1957; ma fino ad oggi nessuna risposta mi è pervenuta.

È evidente che proprio la condotta dell'onorevole Ministro rafforza nei maestri il

senso di insoddisfazione per il trattamento subito e li induce a pensare — a torto o a ragione — che il ritardo del bando non fu un caso fortuito ma un atto consapevole, commesso per defraudare (sarà forse una parola grossa...) di un anno gli insegnanti vincitori. Perché poi, al danno economico ne consegue un altro, madornale, direi, con la discriminazione degli anni di anticipazione, ai fini dei trasferimenti, cosicché gli insegnanti risulteranno colpiti per tutta la durata della carriera da una catena di ingiustizie. Infatti, nella delicatissima pratica dei trasferimenti, i citati maestri perdono due punti, assegnati, per ogni anno intero di anticipazione nel periodo di permanenza nella classe di stipendio, ai vincitori di concorso per merito distinto. Perché l'istituto del concorso per merito distinto, così come attualmente è strutturato, serva ad invogliare gli insegnanti ad aggiornarsi, a perfezionarsi culturalmente e professionalmente, è necessario che anche il concorso, per il passaggio dalla 3^a alla 4^a classe di stipendio, avvenga per esame e per titoli.

È questa l'unica maniera per restituire al concorso il significato che in certo qual modo poteva avere e non ha avuto.

D'altronde, i titoli utilizzabili sono estremamente discutibili. I propositi di rinvigorismento culturale del personale della scuola sono quasi sempre deviati da valutazioni di titoli extra culturali o pseudo-culturali, che mortificano i valori individuali e falsano le graduatorie dei risultati finali. Spesso una laurea viene valutata pochissimo, mentre il servizio prestato per i patronati scolastici è stimato sproporzionatamente.

Da tali considerazioni discende la necessità di una tabella di valutazione di titoli, elaborata con criteri uniformi e, perciò, approntata dal Ministero della pubblica istruzione. Ciò risparmierebbe al Ministero l'emanaazione di continue circolari miranti ad un'esatta interpretazione della legge, come quella del 16 maggio 1961, n. 4867/30, con la quale venne lamentata l'errata interpretazione del punto b) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1950, n. 1203, in merito al risultato conseguito in concorsi magistrali, per il cui effetto il maestro ottenne la nomina in ruolo. La citata circolare si era resa urgente in considerazione del fatto che molte commissioni non avevano valutato a giusto vantaggio dei concorrenti i risultati di altri concorsi vinti, tranne quello con cui il maestro ottenne la nomina in ruolo.

Si verifica, in tal modo, una situazione paradossale che costringe molti candidati ad inoltrare ricorsi al Ministero, il quale è indotto ad esaminarli sulla base dell'applicazione della legge, avvenuta con differenti criteri tra le varie commissioni esaminatrici del concorso.

Un ricorso fondato sugli errati criteri della Commissione dovrebbe portare all'annullamento di tutto il concorso stesso. Se così non avvenisse, avremmo un ricorso respinto di un maestro escluso dal concorso, mentre un altro insegnante, di altra sede, nelle stesse condizioni e con gli stessi titoli, risulterebbe vincitore, unicamente perché la Commissione che l'ha giudicato ha interpretato meglio le leggi, e valutato esattamente i suoi titoli.

Ma questo non avviene. Tutti i ricorsi dei maestri napoletani sono stati respinti, e mi sembra tuttavia che essi siano fondati.

Si creano, così, situazioni di assurda disparità. A Napoli, per 55 posti messi a concorso per il passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, relativo all'anno 1961, solo cinque maestri su 222 concorrenti risultano vincitori. A Roma, i 166 posti messi a concorso risultano tutti coperti.

Si costringe, inoltre, la Commissione, non a svolgere il concorso, ma a trasformarsi in interprete di leggi, circolari e regolamenti ingarbugliati.

In base a tali brevi riflessioni sembra a noi che occorra un emendamento che demandi al Ministero il compito della valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie.

Il problema, che si lega alla situazione esposta, è stato giustamente affrontato dalla proposta Titomanlio che deve essere presa in considerazione per due ragioni:

1) perché è un atto di sanatoria e di correzione rispetto a quella diversità di criteri già lamentata;

2) perché permette il riconoscimento di meriti reali, esistenti, eliminando l'assurdo di dover constatare che per 222 posti vi sono 5 vincitori.

Vi è poi l'altro problema, che non è stato affrontato dall'attuale legge e che è relativo alla retrodatazione. Sappiamo che gli anni per la retrodatazione della nomina sono considerati anni di effettivo servizio agli effetti economici, in base all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli effetti giuridici, in base alla legge 16 luglio 1960, n. 727, articoli 4 e 5, articoli che nulla hanno previsto riguardo alla qualifica di servizio.

Di qui la diversità di applicazione da parte degli ispettori scolastici ed il rifiuto delle com-

missioni di valutare gli anni di retrodatazione, perché senza qualifica.

Infatti, alcuni ispettori hanno applicato l'articolo 284 del Regolamento 1928 e l'articolo 285 ed hanno concesso la qualifica. Altri ispettori scolastici hanno computato semplicemente un anno di servizio; altri ancora, addirittura un quinquennio (dal 1952 al 1957).

Le commissioni esclusero detto periodo perché senza qualifica. Si è, così, avuto l'assurdo di insegnanti che hanno contribuito a determinare il numero dei posti da coprire, ma che poi, in pratica, sono stati quasi tutti esclusi dalla graduatoria dei vincitori, in conseguenza del vuoto risultante nella colonna delle qualifiche annuali dei loro certificati di servizio.

Occorre, pertanto stabilire in maniera chiara che il periodo intercorso tra l'assunzione in servizio di ruolo e la nuova data di nomina retrodatata è valutata, a tutti gli effetti, quale servizio scolastico di ruolo effettivamente prestato. Si tratta di superare lo scoglio posto dal Consiglio di Stato (parere della I Sezione n. 2348, del 26 ottobre 1961) che ha danneggiato coloro i quali, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, rimasero lontani dalla scuola per tutto il periodo bellico.

Questi sono i problemi che intendiamo affrontare e risolvere e ai quali si riferiscono i nostri emendamenti.

FINOCCHIARO. A mio avviso gli emendamenti presentati modificano sostanzialmente gli originari progetti di legge. Infatti, nelle relazioni che li accompagnano, si sostiene che questi sono stati presentati per due diversi motivi: per le sperequazioni esistenti nella valutazione dei titoli fatta dalle Commissioni giudicatrici e perché, contrariamente allo spirito della legge, alcune Commissioni provinciali nell'elaborare le tabelle di valutazione dei titoli hanno tolto alla quasi totalità dei partecipanti la possibilità di coprire posti messi a concorso.

Ora, se non erro, quando la legge n. 165 del 1958 prese in considerazione il problema del concorso per merito distinto, stabilì che la permanenza in una determinata classe di stipendio era possibile solo per coloro che nel concorso raggiungevano il punteggio di 80 centesimi, cumulando titoli ed esami o soltanto titoli. In sostanza non si intese porre la premessa che tutti i posti messi a concorso dovessero essere occupati, né la premessa dell'assoluta necessità di collocare i concorrenti nella classe superiore di stipendio, anche se non avessero raggiunto la votazione di 80 centesimi.

Ritengo che vi sia una contraddizione tra lo spirito della legge n. 165, che stabilì che i concorrenti dovessero superare un certo coefficiente, e il provvedimento in esame, che tende a ridurre tale coefficiente. D'altra parte il vizio di fondo consiste nella sperequazione nella valutazione dei titoli, né le proposte di legge in esame tendono ad eliminare tale vizio, in quanto prevedono che le valutazioni restano rimesse ai poteri discrezionali delle Commissioni.

ROMANATO, *Relatore*. Onorevole Finocchiaro, l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo emendato recita così: « Alla ripartizione dei punti provvede il Ministro della pubblica istruzione, mediante proprio decreto, sentito il Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione ».

FINOCCHIARO. Ritengo che questo sia il problema centrale, che affrontiamo ora per la prima volta. Si tratta di attuare un'equa ripartizione dei punti, non di abbassare il coefficiente, in quanto il merito distinto è un titolo di privilegio rispetto alla normale carriera di un insegnante.

BUZZI. Molte delle osservazioni mosse dagli onorevoli Illuminati e Finocchiaro possono essere riferite alla discussione generale delle due proposte di legge svolta in questa Commissione.

In effetti la nostra Commissione si è posta il problema di carattere generale relativo all'istituto del merito distinto, che si trova in fase di sperimentazione, e con le modifiche alla legge n. 165 del 1958, apportate dalle proposte di legge in esame, ha inteso rimuovere i due ordini di difficoltà che l'onorevole Finocchiaro ha esattamente individuato. L'abbassamento del coefficiente nel concorso sia per titoli sia per esami è giustificato dal fatto che nei concorsi, per esempio nella scuola secondaria — soprattutto del settore tecnico — si è verificato che nessuno o ben pochi candidati hanno raggiunto tale coefficiente, avendo concorso per titoli e per esami; infatti non avevano potuto produrre titoli sufficienti al raggiungimento della quota di punti assegnata ai titoli, pur avendo riportato altissime votazioni nelle prove di esame. Devo dire, a mia ed a vostra tranquillità, che ho constatato la corrispondenza di queste mie asserzioni alla realtà.

Nell'articolo 1 del testo unificato sottoposto oggi al nostro esame si parla di concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8 decimi, con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a

75 centesimi. L'abbassamento del coefficiente da 80 a 75 centesimi si stabilisce per aiutare quei candidati che, pur avendo riportato una alta valutazione dei titoli e delle prove di esame non raggiungono il limite fissato dalla legge in ragione della contemporanea valutazione dei titoli e delle prove di esame.

Lo stesso criterio ha ispirato la proposta di legge Titomanlio, alla luce delle esperienze fatte, che appunto hanno dimostrato come il punteggio di 80 centesimi con i titoli costituissero veramente un limite troppo elevato, tanto che — come ha affermato l'onorevole Illuminati — a Napoli e a Roma, in genere nelle grandi sedi, molti dei posti messi a concorso sono rimasti scoperti.

È esatto quanto ha rilevato l'onorevole Finocchiaro, cioè che la legge n. 165 non intendeva che tutti i posti messi a concorso dovessero essere coperti; è evidente che il concorso per merito distinto deve conservare il suo valore di incentivo, di stimolo allo studio ed all'aggiornamento, altrimenti manca al suo scopo essenziale, ma non mi sembra né equo né opportuno da un punto di vista pratico che una percentuale tanto elevata di posti resti scoperta. Per queste ragioni, che mi sembrava fossero condivise da tutti i gruppi, si è proposto di abbassare il coefficiente a 75 centesimi.

Quanto all'altro obiettivo, quello cioè di sottrarre questi concorsi all'eccessiva discrezionalità delle Commissioni, ci troviamo tutti d'accordo nel rilevare la gravità della questione, sia per l'importanza sia per l'eterogeneità dei titoli da prodursi nella scuola secondaria e primaria (può trattarsi di pubblicazioni, di corsi di aggiornamento od altro); è ovvio che vi sia un'ampia possibilità di valutazione da parte delle Commissioni, ma con la tabella introdotta dall'ultimo comma dell'articolo 1 alla discrezionalità si potrebbe ovviare efficacemente; infatti il decreto del Ministro deve essere conforme al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Naturalmente molto difficilmente il Ministro si discosterà da questo parere, per quanto esso non sia di per sé vincolante. Si avrebbe quindi una tabella unica di valutazione; si prevede una ripartizione dei punti perché c'è un coefficiente di punti da destinare ai titoli.

A mio avviso in tal modo si evita ogni inconveniente.

Il collega Illuminati ha, a mio avviso, sollevato dei problemi di natura diversa. Quello, per esempio, dell'età che l'insegnante deve avere per poter partecipare al concorso. Come

il collega sa, dalla seconda classe si passa alla terza dopo 10 anni di servizio di ordinariato più due di straordinariato. Consentendo a chi è al settimo anno di permanenza nella seconda classe di stipendio di partecipare al concorso, noi ci troveremmo con degli insegnanti che sono al nono anno di servizio di ruolo.

È evidente che oggi, nell'attuale situazione della scuola secondaria, in cui vi è stata una immissione che mediamente si aggira talvolta intorno al trentacinquesimo anno di età, si possa considerare che detto limite è elevato. Ma dobbiamo pensare che si tratti di una situazione transitoria. D'altra parte, questo concorso per esami e titoli non si giustificerebbe nell'ambito del passaggio dalla prima alla seconda classe, in quanto, mentre nella prima trattasi di servizio di ordinariato, la seconda concerne il servizio straordinario. Soltanto tra la seconda classe e la terza, è concepibile un concorso per merito distinto, che acceleri il passaggio alla classe successiva.

Non mi sembra che nella pratica realtà — che forse le potrà essere apparsa, onorevole Illuminati, sotto un certo aspetto, in ragione di fatti particolari legati alla composizione attuale del corpo insegnante, soprattutto della scuola secondaria — il problema da lei sollevato trovi una validità tale da consigliare una ulteriore accelerazione.

Dovendosi mantenere quelli che sono i tempi attuali tra la prima e la seconda classe, si potrebbe prevedere un concorso per merito distinto, che so io, dopo cinque anni di permanenza in quest'ultima. Ma il tutto comporterebbe delle variazioni di ordine finanziario che ci costringerebbe a sottoporre nuovamente, per il relativo parere, il provvedimento alla V Commissione. E si che la proposta di legge — ed è proprio per questo che la discutiamo adesso — è stata oggetto di un continuo andirivieni tra la nostra e la Commissione Bilancio. Senza contare che il problema dovrebbe essere visto nel contesto dello svolgimento di carriera relativo a tutte le categorie del pubblico impiego.

Per cui, il problema che viene sollevato, a mio avviso, non solo non ha rispondenza nella realtà del personale della scuola, ma una sua eventuale soluzione dovrebbe essere vista nell'ambito generale cui ho sopra accennato...

ILLUMINATI. Ma io non ho presentato emendamenti su questo punto.

BUZZI. Ne prendo atto. Quello della prova per soli esami è discorso che nel futuro potrà essere ripreso. Attualmente, i proponenti il provvedimento attuale — e credo così

di interpretare anche il pensiero della collega Titomanlio Vittoria — non hanno ritenuto di dover toccare il problema, dal momento che si trattava di modificare, per renderla più funzionale ed operativa, la legge n. 165. L'istituto del merito distinto potrà meritare la nostra attenzione nel futuro, perché è destinato ad avere degli sviluppi. Proprio per questo, d'altronde, il legislatore affronterà il problema molto più convenientemente allorché sarà stata riassetata la situazione del personale insegnante della scuola, soprattutto secondaria, allorché si saranno definite le forme ed i modi dell'aggiornamento professionale, e quindi si sapranno individuare quelle condizioni che possono consentire all'insegnante di prepararsi ulteriormente e di acquisire titoli da far valere nella sede adeguata. Siamo ancora, per quanto riguarda questo problema, in una fase interlocutoria.

Mi è dispiaciuto che non si sia riconosciuto che, con l'aggiunta, all'ultimo comma dell'articolo 1, dell'espressione cui ha fatto riferimento il Presidente, relativa alla consultazione obbligatoria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si viene ad ovviare all'inconveniente della disparità tra provincia e provincia.

Quanto ai ritardi lamentati essi sono di ordine amministrativo; se essi, quindi, ci sono, tocca a noi provvedere, con l'azione di controllo che i parlamentari possono esercitare sull'Esecutivo.

Il collega Illuminati ha sollevato, poi, il grosso problema della valutazione del certificato per gli ex combattenti o trentanovisti. L'onorevole Illuminati sa benissimo che si tratta di argomento veramente di grande importanza. Affrontarlo comporterebbe quella nuova valutazione da parte della Commissione bilancio, di cui si è detto, ma soprattutto solleverebbe la stessa questione per tutto il personale insegnante, a tutti gli effetti. Il parere del Consiglio di Stato è stato manifestato per i concorsi di cui stiamo discutendo, ma anche ad altri fini. Io penso che il legislatore possa, semmai, affrontare questo arduo argomento in occasione dell'esame delle varie proposte di legge che sono state presentate, in materia di retrodatazione, da parte di tutti i gruppi. Vi sono molte disparità, attualmente, tra le quali anche quella del mancato riconoscimento giuridico, almeno di questo servizio, a tutti gli effetti. Se diversamente facessimo non otterremmo altro risultato che quello di fermare il provvedimento.

ILLUMINATI. Ripareremmo ad una ingiustizia.

BUZZI. Fermeremmo la proposta di legge in quanto le conseguenze finanziarie della soluzione proposta, che non era stata prospettata originariamente, sono tuttora da accertarsi. Ecco perché pregherei il collega Illuminati di non insistere...

ILLUMINATI. Io non vedo perché il tutto dovrebbe comportare un aumento di onere. Si tratta di far concorrere, ai posti già disponibili, anche i retrodatati. Non vedo, dal punto di vista finanziario, che cosa questo comporti in termini di nuovi oneri.

BUZZI. La carriera deve essere ricostruita.

ILLUMINATI. Ma io parlo semplicemente per i concorsi per merito distinto. Dal momento che è stato messo a concorso un certo numero di posti, che ad essi accedano i retrodatati o gli altri non cambia l'onere.

BUZZI. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare un'ultima considerazione; se noi dovessimo accettare questo criterio, dovremmo valutarne tutte le conseguenze, anche ad altri fini. Quale principio, infatti, si verrebbe ad ammettere? Quello della non validità del fatto che per partecipare al concorso per merito distinto, non tanto interessa la permanenza giuridica in una classe di stipendio, quanto l'effettivo insegnamento. Il Consiglio di Stato è arrivato alla decisione che conosciamo, in quanto lo spirito del legislatore era stato quello di prevedere il concorso per merito distinto, al fine di accelerare il corso della carriera per i migliori. Ora, quali siano i migliori è un fatto che va accertato sul piano dell'esercizio effettivo del servizio.

ILLUMINATI. Allora i retrodatati non dovrebbero concorrere alla formazione dei posti. L'assurdo consiste proprio nel fatto che vi concorrono, senza poterne usufruire.

BUZZI. Gli insegnanti cui si fa riferimento sono inquadrati nella classe di stipendio nella quale il servizio retrodatato è valutato ai fini giuridici. La carriera, per essi, è quindi stabilita valutando gli anni di retrodatazione.

Se noi vogliamo considerare il concorso per merito distinto nella sua vera essenza — dal momento che esso non viene a defraudare nessuno, in quanto tutti hanno diritto allo progressione normale di carriera — mi pare possa essere anche capito lo spirito della decisione del Consiglio di Stato. Noi come legislatori possiamo certo ragionare diversamente e deliberare in modo conforme al nostro convincimento, ma non credo che la logica di queste disposizioni sia in contraddizione con lo spirito che animò la legge n. 165

del 1958. Soprattutto penso che sarebbe prudente da parte nostra, per evitare di far cosa avventata, rivedere questa materia in sede di disciplina della retrodatazione; infatti, onorevole Illuminati, il provvedimento che riguarda i trentanovisti lo abbiamo votato ed approvato, e sappiamo tutti perché, né vogliamo tornare sulle nostre decisioni. È pericoloso considerare questo argomento senza, nel contempo, considerarne tutti i riflessi; occorre studiarlo in sede di esame comparativo della materia.

VALITUTTI. Desidero fare due osservazioni. In linea teorica saremmo favorevoli a trasformare il procedimento, nel senso di « generalizzare » il sistema degli esami; ma finché si mantiene il sistema « bipartito », cioè di valutazione del merito distinto per esami e titoli e per soli titoli, per le ragioni esposte dall'onorevole Buzzi — che conosciamo assai bene —, riteniamo che sia da fare una netta distinzione tra il procedimento per titoli ed esami e quello per soli titoli.

Per quanto riguarda il procedimento per titoli e per esami, saremmo dell'avviso di sganciare l'applicazione tassativa della norma dal raggiungimento del punteggio di 75 centesimi, con questo principio, cioè che nel caso in cui vi siano posti disponibili si possa procedere alla promozione per merito distinto anche a favore di coloro che abbiano superato il punteggio previsto dalla legge.

ROMANATO, *Relatore*. Tale principio è sancito dall'articolo 2.

VALITUTTI. Ne prendo atto. Per quanto concerne invece il secondo procedimento, penso che si debba mantenere un alto punteggio per i titoli, finché resta il concorso per soli titoli. L'obiezione avanzata dall'onorevole Buzzi, cioè che finora l'esperienza ha dimostrato che raramente il punteggio di 80 centesimi viene raggiunto, è un'obiezione che ha per fondamento un congegno che questo provvedimento intende modificare, cioè il congegno della ripartizione del punteggio e degli elementi per la formazione del punteggio affidata alle Commissioni di esame. Se invece si predisponesse una tabella da parte del Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, verrebbe meno il presupposto che giustifica l'esperienza illustrata dall'onorevole Buzzi.

Quanto alla tabella (e su questo punto non sono d'accordo con l'onorevole Illuminati), ritengo sia opportuno fissarne i principi per la formazione; dobbiamo dare una precisa interpretazione al merito distinto. Che cosa intendiamo per merito distinto? In sostanza

con l'istituto della promozione per merito distinto si è inteso smeccanizzare la carriera degli insegnanti, introducendo la valutazione di elementi distintivi. Se non interpretiamo il merito distinto in base a determinati principi, ma lasciamo una sconfinata discrezionalità al Ministro, può darsi che questi se ne valga bene, ma anche che rivaluti certi elementi "meccanicistici" della carriera di insegnamento, mentre il merito distinto si acquisisce in base a certe prove di capacità, a particolari tipi di qualifiche. Sono questi poi gli elementi che devono formare la base della tabella di valutazione.

A mio avviso nel provvedimento in esame occorre specificare i principi in base ai quali il Ministro deve procedere alla formazione della tabella.

Infine desidero osservare che non è possibile, nel settore scolastico, stabilire che i concorsi ordinari siano banditi dal Provveditorato e quelli per merito distinto, anche se riguardano gli insegnanti elementari, dal Ministero della pubblica istruzione.

ROMANATO, *Relatore*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Buzzi replicando agli onorevoli Finocchiaro ed Illuminati.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sui precedenti delle proposte di legge in esame, che nella precedente legislatura avevano già ottenuto la nostra approvazione (non confermata poi dal Senato per la intervenuta scadenza della legislatura stessa). Tali proposte sono state ampiamente discusse in una precedente seduta, nel corso della quale emersero alcuni nuovi orientamenti del Relatore, che vi parla, nella stesura del nuovo testo oggi in esame. Su questo nuovo testo si è avuta una nuova discussione e sono stati apportati altri due emendamenti; la discussione generale è stata chiusa ed è stato richiesto il parere della Commissione Bilancio. Questa mattina, sia pure con argomenti validi, rischiamo di riaprire l'intera questione. Se accettassimo gli emendamenti presentati dall'onorevole Illuminati, dovremmo chiedere di nuovo il parere della Commissione Bilancio.

ILLUMINATI. Il parere occorrerebbe solo per l'emendamento relativo alla retrodatazione.

ROMANATO, *Relatore*. Ecco, onorevole Presidente, le osservazioni che io intendevo fare. Sarebbe bene contenere nelle giuste proporzioni la proposta di legge.

Sono state constatate, nell'applicazione della legge n. 165 del 1958 determinate incongruenze, che opportunamente sono state ri-

levate dal collega Illuminati, allorché ha citato il caso di Napoli, che è stato poi quello che ha generato la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio. Mi pare, giunti a questo punto, che si possa dire che il nuovo testo proposto, rielaborato sulla scorta delle osservazioni che in due lunghe discussioni erano state fatte in questa Commissione, sia tale da ovviare, in notevole parte, agli inconvenienti lamentati.

Ecco perché pregherei i colleghi della Commissione di non insistere sugli emendamenti, onde non trovarci nella necessità di sospendere anche una volta l'esame del provvedimento in attesa dei necessari pareri.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo ha già risposto, in sede di discussione generale e sui singoli articoli; in ogni modo, ben volentieri mi ripeto. Debbo, innanzi tutto, respingere l'accusa fatta dall'onorevole Illuminati. Non può esserci alcun defraudamento...

ILLUMINATI. Ho citato un caso preciso, quello dei vincitori del 1° concorso per merito distinto di Teramo, i quali hanno beneficiato di due anni...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è una piccola inesattezza. Il provveditore ha bandito il concorso con ritardo. Quindi, come lei ha detto, gli interessati hanno potuto usufruire di due anni per il servizio; vi è da notare, però, che i tre anni, di fatto, per la carriera li hanno avuti ugualmente.

ILLUMINATI. Ai fini economici hanno perso un anno...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma è diverso dire che siano stati defraudati di un anno nella carriera.

Il concorso, d'altronde, non viene bandito su base nazionale, come ha giustamente ricordato l'onorevole Valitutti, bensì dai provveditori sulla base di ruoli provinciali, non esistendo quelli nazionali. Quel che l'onorevole Valitutti ha ricordato, che il Ministero, cioè, fa il bando generale che viene poi applicato dai singoli provveditori, è valido anche nel caso del merito distinto, nel senso che il Ministero provvede al bando generale ed i provveditori ai singoli concorsi, a seconda dei posti disponibili.

Ancora, mi pare che non sia proprio il caso di parlare di abbassamento del livello culturale delle categorie. Intanto si parla di una media di 8/10 con non meno di 7/10 in ogni prova di esame; poi, si tratta di maestri

che sono già in ruolo e che vi rimangono. La loro è una prova di aggiornamento, una piccola gara, direi; ma, ripeto, sono maestri in ruolo. Il fatto stesso, perciò, che abbiamo dato e superato il concorso è una garanzia nel senso detto. Il Governo, poi, è favorevole alla legge che si sta esaminando, in quanto essa non investe problemi di radicale riforma, problemi che, ove prospettati, certamente, a questo punto, ne fermerebbero l'iter per le loro dimensioni. I concorsi, per merito distinto e non, saranno rivisti in occasione del provvedimento relativo allo stato giuridico degli insegnanti, elementari ed altri.

Ripeto, questa legge incontra il favore del Governo in quanto tende unicamente a correggere alcune situazioni di fatto che si sono verificate e che l'esperienza ha indicato come bisognose di correzione. Senza, però, investire problemi che attengono al quadro generale della carriera degli insegnanti.

Per quanto riguarda la valutazione del servizio retrodatato ai trentanovisti ed ai combattenti, mi pare sia questione affrontata più volte in Commissione, e per la quale si è sempre affermata la necessità di una revisione in senso generale, investendosi il grosso problema della valutazione degli anni di servizio fuori ruolo. E non soltanto per gli insegnanti, ma per tutti gli impiegati statali.

D'altra parte, la valutazione del servizio dei trentanovisti porterebbe ad altri problemi. Fu detto, allorché si approvò la legge relativa a questi ultimi, che lo si faceva per correggere alcune ingiustizie, dal momento che una parte degli interessati aveva usufruito di alcuni benefici ed una parte no. Certe cose sembrarono un controsenso e furono dette con molto vigore anche dalla vostra parte, onorevole Illuminati. Non mi sembra essere questa la sede per riprendere un tale discorso.

Si capisce che ove si pensasse alla retrodatazione, occorrerebbe sentire sia la I Commissione Affari costituzionali che ha competenza primaria in merito di pubblico impiego sia la Commissione Bilancio. Ed io ricordo che abbiamo ottenuto il parere favorevole della V Commissione sul nuovo testo unificato delle due proposte di legge unicamente emendando la legge nel senso di sostituire l'espressione « 1° ottobre 1965 » all'altra « entrata in vigore della legge ».

BADINI CONFALONIERI. Insieme al collega Valitutti ho presentato un emendamento aggiuntivo dell'ultima parte dell'articolo primo del testo unificato. Debbo dire che l'emendamento discende da considerazioni che l'ono-

revole Valitutti ha già qui fatto e che mi pare trovino rispondenza in affermazioni di molti colleghi. Noi, in quanto legislatori abbiamo il dovere di dare non una delega in bianco ma delle direttive al Ministro, perché faccia la ripartizione dei punti. E tali direttive noi intendiamo dare attraverso l'emendamento, nel quale viene precisato che i titoli debbono essere titoli di servizio e titoli di cultura. Il tutto al fine di inquadrare, quanto meno di illuminare, le decisioni del Ministro della pubblica istruzione nella ripartizione dei punti.

Queste le ragioni dell'emendamento che saremmo grati ai colleghi di voler accogliere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero aggiungere che nella ripartizione dei punti effettuati dal Ministro, alcuni vedono un arbitrio; ciò non ha alcun fondamento, perché tutti conoscono le elaborazioni che richiede un'ordinanza, per la quale si richiede persino il parere di tutte le organizzazioni sindacali. In questo caso poi si richiede anche il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ciò che esclude ogni possibilità di arbitrio.

BADINI CONFALONIERI. Noi non pensiamo a possibilità di arbitrio, ma riteniamo che sia dovere del legislatore dare direttive al Ministro per la formazione della tabella di valutazione.

BORGHI. Concordo con l'impostazione data dall'onorevole Badini Confalonieri al suo emendamento sui titoli valutabili, ma vorrei fosse chiaro (e rimanga agli atti) che si intende per servizio anche quello prestato presso i patronati scolastici.

BADINI CONFALONIERI. Infatti è un titolo di servizio e non dovrebbero esservi dubbi in proposito.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del primo degli emendamenti presentati dall'onorevole Illuminati all'articolo 1 del testo unificato:

« I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica sono indetti con decreto ministeriale ».

ILLUMINATI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del secondo emendamento sostitutivo Illuminati all'articolo 1:

« Entrambi i concorsi per merito distinto riguardanti le promozioni anticipate alla terza e quarta classe di stipendio sono per esami e per titoli ».

ROMANATO, *Relatore*. Tale emendamento non introduce niente di nuovo, in quanto questa disposizione è già sancita nell'articolo 3.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratterebbe di introdurre una modifica nel campo della scuola. Sarebbe opportuno prenderla in considerazione non adesso, ma in sede di riunione generale della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Illuminati.

(*Non è approvato*).

Do lettura del terzo emendamento sostitutivo Illuminati all'articolo 1:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi dispongono di 100 punti, dei quali 60 sono riservati alle prove di esame, 20 ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 20 alle pubblicazioni ed ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dagli insegnanti o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e all'attività professionale ».

ROMANATO, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento, perché esso introduce un'innovazione radicale. Mi rifaccio a quanto ha affermato prima l'onorevole Sottosegretario; questa norma cioè potrà essere oggetto di esame in sede di revisione generale della materia dei concorsi, ma non in sede di esame di queste proposte di legge, che hanno solo il fine di eliminare alcune incongruenze verificatesi nell'applicazione della legge n. 165 del 1958.

ILLUMINATI. Ritiro questo emendamento, in quanto esso è collegato con il primo, relativo al secondo concorso, e da me firmato. Ritiro altresì l'altro mio emendamento che recita:

« Il nono comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 165, è soppresso ».

PRESIDENTE. Vi è un ultimo emendamento Illuminati sempre all'articolo 1:

« I criteri per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

BUZZI. Vi è da tener conto del fatto che le Commissioni posseggono dei minimi e dei massimi nell'assegnazione dei punti. Mettiamo l'espressione « criteri per la ripartizione... ».

VALITUTTI. No, ancora meglio: « ... la tabella per la valutazione dei titoli è formulata dal Ministero... ».

ILLUMINATI. A seguito del mancato accoglimento del mio emendamento, ho dichiarato di rinunciare agli emendamenti presentati. Insisto tuttavia, sull'emendamento all'ultimo comma, accettato nella sostanza anche dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

BUZZI. Onorevole Presidente, cercando di conciliare le proposte emendative presentate in proposito dal collega Illuminati e dagli onorevoli Badini Confalonieri e Valitutti, l'ultimo comma potrebbe essere così formulato:

« La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro della pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io avrei unicamente un'eccezione da sollevare: l'espressione « titoli di servizio e di cultura » non è comprensiva del servizio che i maestri di ruolo svolgono allorché sono distaccati presso i patronati scolastici...

BADINI CONFALONIERI. Una domanda in tal senso è già stata posta dall'onorevole Borghi, ed abbiamo stabilito che per servizio si intende anche quello svolto presso i patronati scolastici.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando si dice « servizio » si intende il solo servizio scolastico.

BADINI CONFALONIERI. Giustissima la sua preoccupazione, onorevole Sottosegretario. Comunque, pare a me che, una volta che si sia messo a verbale un'interpretazione autentica dell'emendamento, non possano esservi più dubbi.

VALITUTTI. Quando si adoperano le espressioni: « effettivo servizio » o « servizio scolastico », si aggiunge alla parola « servizio » una precisazione limitativa. Ma, allorché si parla genericamente di servizio, si comprende, nello stesso, anche quello svolto nei patronati, servizio che è, peraltro, disposto dalla legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

Si riterrà chiarito autenticamente in questo senso nel caso in cui dovessero nascere delle difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1 del testo unificato.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma, dell'articolo rielaborato nella formula proposta dall'onorevole Buzzi.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 1 del testo unificato risulta pertanto così formulato.

ART. 1.

Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli è predisposta dal Ministro della pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del testo unificato:

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprono tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 centesimi, abbiano riportato

nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8 decimi, con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo unificato:

« Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165 e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a 75/100, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data del 1° ottobre 1965 ».

BADINI CONFALONIERI. Desidero chiedere all'onorevole Relatore la ragione di questa norma retroattiva, che urta contro il nostro senso giuridico. Non sarebbe possibile evitare la retroattività per quanto concerne la decorrenza giuridica? Sulla decorrenza economica siamo d'accordo.

ROMANATO, *Relatore*. Questa disposizione ha già dei precedenti legislativi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La data del 1° ottobre 1965 è prestabilita per il caso che il provvedimento non possa entrare in vigore entro tale termine. Tale data di decorrenza è stata accettata dalla Commissione Bilancio.

VALITUTTI. Premetto che di fronte a questa norma anomala, antiggiuridica, resto un po' perplesso. Non sarebbe possibile quanto meno stabilire che la decorrenza economica sia quella stessa del decreto di promozione? Altrimenti aggiungiamo anomalia ad anomalia, stabilendo che con l'entrata in vigore di questa norma gli insegnanti elementari e della scuola secondaria hanno diritto agli assegni, prima ancora che intervenga il decreto di promozione che li riguarda.

ROMANATO, *Relatore*. Ma il testo unificato è già stato emendato; non si tratta più dell'entrata in vigore della legge, ma del 1° ottobre 1965.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Da parte dell'onorevole Illuminati sono stati proposti i seguenti articoli aggiuntivi firmati anche dai deputati Picciotto, Bronzuto, Seroni, Levi Arian Giorgina, Di Lorenzo, Scionti e Berlinguer Luigi:

« Il periodo intercorso tra l'assunzione in servizio di ruolo e la nuova data di nomina retrodatata, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, è valutato a tutti gli effetti come servizio scolastico di ruolo effettivamente prestato »;

« Gli insegnanti che hanno conseguito l'anticipazione alla terza classe di stipendio, in virtù della vincita dei relativi concorsi per merito distinto, sono ammessi ai concorsi per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio al compimento del quattordicesimo anno ordinario ».

ILLUMINATI. Sono disposto a ritirare il primo emendamento, chiedendo al Governo di impegnarsi a favorire la soluzione del problema dei retrodatati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo può impegnarsi a presentare il progetto relativo allo stato giuridico degli insegnanti.

ILLUMINATI. Quanto al secondo emendamento aggiuntivo lo ho proposto, benché non ne sia perfettamente convinto. Gli insegnanti vedono una discordanza tra l'articolo 3 della legge n. 165 del 1958 e la relativa tabella annessa, la quale afferma, in pratica, che si ha il passaggio al coefficiente 422 dopo 20 anni di servizio. A mio avviso la tabella è valida esclusivamente per coloro i quali non sostengono concorsi per merito distinto; peraltro, esiste, sembra, qualche dubbio in proposito, se gli insegnanti ritengono che possano sorgere equivoci.

BUZZI. Le due promozioni per merito distinto, onorevole Illuminati, riducono di sei anni l'anzianità occorrente per raggiungere il limite massimo di carriera.

ILLUMINATI. Ritiro, allora, l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Mitterdorfer e Borghi è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e slovena i concorsi per

merito distinto sono indetti con decreto del Prevveditore agli studi competente per territorio, il quale provvederà altresì all'espletamento dei concorsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1741 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ROMANATO, *Relatore*. Faccio presente che, a seguito delle modificazioni apportate, anche il titolo del testo unificato delle due proposte di legge dovrebbe essere emendato nel senso seguente:

« Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(È approvata).

Comunico che il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge:

« Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa » (2085):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge:

BUZZI ed altri; TITOMANLIO VITTORIA:
« Modificazioni alla legge 13 marzo 1958,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (48; 512):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Elkan, Fabbri Francesco, Finocchiaro, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati,

Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Mitterdorfer, Racchetti, Rampa, Romano, Scionti, Seroni e Valitutti.

Sono in congedo:

Berlinguer Luigi, Pitzalis e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI